COMUNE DI MARZI

PROVINCIA DI COSENZA

ORDINANZA N. 121 DEL 24/05/2021

OGGETTO: TAGLIO DI PIANTE IN PROSSIMITÀ DI STRADE ED AREA PUBBLICHE

IL SINDACO

CONSTATATA la presenza sul territorio comunale di piante ad alto fusto, radicate lungo il ciglio delle strade che risultano suscettibili di caduta e con i rami protendenti sulle strade;

CONSIDERATO che tale situazione costituisce un pericolo per la sicurezza stradale soprattutto in occasione di eventi metereologici intensi quali temporali, raffiche di vento o nevicate cui sovente è interessato il nostro comune;

CONSIDERATO che - in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada - sono ravvisabili delle responsabilità civili e penali per i proprietari dei terreni su cui sono ubicati alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale nonché siepi e piante invadenti o scarpate non correttamente sfalciate;

VISTO l'art. 16, comma 1°, punto e) del D. Lgs n. 285/1992 (fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati) che "vieta di impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni";

VISTO l'art. 29 del D.Lgs 285/1992 che fa obbligo "ai proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondano la segnaletica e che compromettano leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessaria";

VISTI gli art. arti 862 e seguenti dei codice civile;

RITENUTO NECESSARIO tutelare la pubblica incolumità mediante l'abbattimento e/o la potatura di tutte le piante o arbusti che generano pericolo o ostacolo alla circolazione;

CONSIDERATO CHE, per le motivazioni dettagliatamente esposte in precedenza, sussistono le condizioni di necessità ed urgenza e di pericolo per l'incolumità pubblica di cui all'art. 54, comma 4° del D. Lgs 267/2000;

ORDINA

A tutti i proprietari e conduttori di terreni e/o aree confinanti con strade provinciali, comunali, vicinali ad uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti in tutto il territorio comunale, posti nel centro abitato di provvedere - nel tempo perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza - a quanto di seguito specificato:

1) Taglio di tutte le piante e/o rami di piante che per essiccamento o forte inclinazione risultano pericolose per la circolazione stradale, anche in previsione di eventi metereologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per

veicoli e pedoni;

2) Potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadono i confini della proprietà stradale o che provocano restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;

AVVERTE

a) Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo da non provocare danni a persone e cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede Viaria e/o le aree pubbliche;

b) E' fatto obbligo, prima di procedere all'effettuazione dei lavori, di acquisire il relativo nulla osta da parte degli Enti preposti e di garantire la pubblica incolumità durante l'effettuazione degli stessi, segnalando ai veicoli la presenza di lavori in corso tramite l'apposita segnaletica;

c) A chiunque non ottemperi a quanto previsto dalla presente ordinanza si applica la sanzione prevista dall'art. 29 del D. Lgs n. 285/1992 **(da € 169,00 ad € 679,00);**

d) L'Amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva eventualmente di dar luogo all'esecuzione d'ufficio di dette opere a spese degli obbligati ove non fossero eseguite;

e) Fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che potrebbero verificarsi per cause riconducibili all'inosservanza della presente ordinanza;

f) In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del codice della strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per fa violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà sottoposto alla stessa sanzione pecuniaria prevista dall'art 29 del D. Lgs 285/1992 **(da € 169,00 ad € 679,00);**

DISPONE

- Che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio Comunale e che alla stessa venga data massima pubblicità;
- Che copia del presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite avvisi pubblici ed affisso all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni;

Di incaricare le forze dell'ordine locali dell'esecuzione della presente ordinanza, nonché del controllo sul rispetto della medesima.

Dalla residenza Municipale addì 24 Maggio 2021

IL SINDACO
ARCH. RODOLFO AIELLO